

**PMI**

## **Condizioni Generali**

**PMI/Mod. X2063.0 – edizione aprile 2016**



INDICE	Pagina
DEFINIZIONI	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
SEZIONE A - INCENDIO ED EVENTI SPECIALI	5
• Dichiarazioni del Contraente o Assicurato	5
• Definizioni	6
• Condizioni di Assicurazione Incendio	8
SEZIONE B - FURTO	19
• Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato	19
• Definizioni	19
• Condizioni di Assicurazione Furto	20
SEZIONE C - ELETTRONICA	24
• Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato	24
• Definizioni	24
• Condizioni di Assicurazione Impianti ed Apparecchiature Elettroniche	25
SEZIONE D - GUASTI ALLE MACCHINE	27
• Condizioni di Assicurazione Guasti alle Macchine	27
NORME COMUNI VALIDE PER LE SEZIONI: A) INCENDIO - B) FURTO - C) ELETTRONICA - D) GUASTI ALLE MACCHINE	29
SEZIONE E - RESPONSABILITÀ CIVILE	32
• Dichiarazioni del Contraente o Assicurato	32
• Definizioni	32
• Condizioni di Assicurazione Responsabilità civile	33
SEZIONE F - TUTELA LEGALE	41
• Definizioni	41
• Norme che regolano l'Assicurazione Tutela Legale	42
• Norme che regolano la copertura	45
CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI-ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA	47

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell'Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".**

---

### DEFINIZIONI

---

Nel testo che segue, si intendono per:

<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Franchigia</b>	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Primo rischio</b>	la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
<b>Scoperto</b>	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società</b>	ITAS Mutua, che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **→ Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **→ Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del Codice Civile.

### **→ Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **→ Art. 4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### **→ Art. 5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **→ Art. 6 - Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell'ambito della Sezione interessata al sinistro.

### **→ Art. 7 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### **→ Art. 8 - Altre assicurazioni**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **→ Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **→ Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **→ Art. 11 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

## → art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## → Art. 13 - Indicizzazione

Qualora sia espressamente convenuta in polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate ed i massimali, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Nel caso che in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito in polizza, sarà facoltà delle Parti di rinunciare all'aggiornamento successivo della polizza mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, restando somme, massimali assicurati e premio quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale ed il valore del "Macchinario, attrezzature e merci" risultante nelle "Dichiarazioni del Contraente o Assicurato".

## SEZIONE A - INCENDIO ED EVENTI SPECIALI

### DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza negli appositi spazi relativamente alle Sezioni cui si riferiscono. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

#### → Sezione "A" - Incendio ed Eventi Speciali

- a) Il fabbricato in cui si trovano i "locali dell'Azienda" relativi all'attività dichiarata in polizza ha le seguenti caratteristiche costruttive:

**Ia classe:** strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; strutture portanti del tetto, coperture, pareti esterne, solai e coibentazioni in materiali incombustibili; nei fabbricati a più piani sono tollerate le strutture portanti del tetto in legno.

**Iia classe:** strutture portanti verticali, coperture e pareti esterne in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto, solai e coibentazioni anche combustibili.

Per entrambe le classi sono tollerati:

- i materiali combustibili esistenti nella copertura, nelle pareti esterne e nei solai quando la superficie da essi occupata non eccede i due decimi, rispettivamente delle pareti esterne, della copertura o dei solai; tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla copertura, può essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
- le caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta del fabbricato stesso.

L'assenza di pareti esterne, solai e coibentazioni equipara detti elementi a quelli incombustibili.

- b) L'esistenza di esplosivi, di infiammabili - fatta eccezione per le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - e di merci speciali, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza, l'esistenza di:

1. Esplosivi per non oltre 1 kg.
2. Infiammabili:
  - di tipo "A" od equivalenti di altri tipi per non oltre 250 kg.;
  - di tipo "C" nei quantitativi necessari ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento;
  - gas combustibili e ossigeno nelle tubazioni di distribuzione.
3. Merci speciali per non oltre 500 kg. di categoria "D/1" o quantitativo equivalente di altra categoria.

## DEFINIZIONI

<b>Combustibili</b>	merci e sostanze che non sono classificabili "esplosivi" o "infiammabili" o "incombustibili"
<b>Contenuto</b>	<p>a) arredamento: mobili, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, indumenti. Cose di proprietà di dipendenti, di terzi inerenti l'attività dichiarata.</p> <p>b) arredamento domestico: complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, elettrodomestici, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, oggetti personali e quant'altro di inerente all'abitazione.</p> <p>c) macchinario ed attrezzature: Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- impianti di segnalazione e comunicazione;</li><li>- attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze</li><li>- serbatoi metallici e tubazioni</li><li>- insegne, teli, tende, con i relativi impianti e supporti</li><li>- opere di miglioria, abbellimento e utilità ai locali;</li><li>- impianti di prevenzione e di allarme apparecchiature di segnalazione e di comunicazione</li><li>- casseforti</li></ul> <p>Relativamente alla sola Sezione Incendio, il tutto anche all'aperto nell'ambito dell'azienda, escluso quanto compreso nelle definizioni di "Fabbricato" e di "Merci"</p>
<b>Esplosivi</b>	<p>sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:</p> <p>a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;</p> <p>b) per azione meccanica o termica esplodono;</p> <p>e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.</p>
<b>Esplosione</b>	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Fabbricato (Locali dell'azienda)</b>	<p>la costruzione edile costituente l'insieme dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata, comprese lavorazioni complementari e accessorie, incluse le relative quote di parti comuni, le minori dipendenze.</p> <p>Sono comprese: opere di fondazione interrate, fissi ed infissi, nonché altri impianti fissi al servizio del fabbricato, quali idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, scale mobili, ascensori e montacarichi, antenne ed altre installazioni considerate immobili per natura e destinazione, recinzioni, compresi gli eventuali cancelli, anche elettrici, escluso solo quanto compreso nella definizione di "Contenuto".</p> <p>I locali dell'Azienda possono essere costituiti anche da più fabbricati o corpi di fabbricato, purché tutti pertinenti l'attività dichiarata e situati nello stesso immobile o in aree o immobili adiacenti.</p> <p>È compresa la porzione di fabbricato destinata a civile abitazione dell'Assicurato.</p>
<b>Fissi ed infissi</b>	manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione
<b>Incendio</b>	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

- Incombustibili** le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° centesimali non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- Infiammabili** sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- Tipo A:
    - gas combustibili;
    - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;
    - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
    - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.
  - Tipo B:
    - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C.
  - Tipo C:
    - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
    - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.
- Il punto di infiammabilità si determina in base alle Norme di cui al D.M. 17.12.1977 - Allegato V.  
Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. di infiammabili di tipo B o a 400 kg. di infiammabili di tipo C.
- Lastre** lastre di cristallo e vetro - piane e curve - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte e finestre, poste nelle parti dei locali dell'azienda adibite a uffici o esposizione o vendita delle merci inerenti l'attività dichiarata, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, nonché insegne anche in materiale plastico rigido stabilmente fissate al fabbricato medesimo o ad altri apposti sostegni nel fabbricato e nell'area di pertinenza.
- Lavorazioni complementari o accessorie** si intendono:
  - confezionamento e imballaggio;
  - verniciatura;
  - macinazione di sostanze combustibili;
  - asciugamento, essiccazione, affumicatura, arrostitimento;
  - lavorazione del legno;i cui reparti non superano nell'insieme 1/5 della superficie complessiva dei piani del fabbricato.
- Macchine mordenti** le macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere, escluse quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW nonché quelle portatili.
- Materiali autoestinguenti** materiali che non propagano la fiamma se esposti ad una piccola sorgente di ignizione, cioè quelli che, provati secondo i metodi di prova adottati dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno, risultano di classe non superiore a 2 (D.M. 26.06.1984, Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi).
- Merci** materie prime, prodotti finiti, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Si considerano merci i veicoli di proprietà di terzi iscritti al P.R.A. oggetto di riparazione, manutenzione o in deposito. Relativamente alla sola Sezione Incendio, il tutto anche all'aperto nell'ambito dell'azienda.  
Sono comprese le merci diverse da quelle proprie dell'attività dichiarata con il limiti di indennizzo del 5% della somma assicurata per le "Merci".
- Merci speciali** D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio
  - celluloidi (grezza ed oggetti di)

- materie plastiche espanse o alveolari
- imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci)
- espansite e sughero grezzo.
- D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone
  - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa
  - cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi.
- D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone
  - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci
  - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana almeno per l'80%
  - ovatte sintetiche - piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg. di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg. di merci speciali di categoria D3.

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

## Muro pieno

il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre o in altri materiali aventi la certificazione REI 120. Sono ammesse: le aperture minime per il passaggio delle condutture elettriche ed idriche e una sola apertura per piano, purché presidiata da serramenti interamente metallici, privi di luci o da serramenti costruiti in materiali aventi la certificazione REI 120.

## Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

## Serramenti in ferro

quelli rigidi costruiti interamente in acciaio o ferro scorrevoli in senso orizzontale o verticale su guide in acciaio, oppure a un solo battente, posti a chiusura di aperture riquadrate da un telaio in acciaio o ferro e con soglia incombustibile

## Strutture in legno lamellare

quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite "testa a testa" nel senso della lunghezza; fra loro incollate una sull'altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l'asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito. Le strutture in legno lamellare sono equiparate alle strutture in materiali incombustibili.

## Terrorismo

un atto (incluso anche l'uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

## Tetto - Copertura - Solai

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).  
Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.  
Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

## Valori

monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

---

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INCENDIO

---

### → Art. 1 - Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) **incendio**;
- b) **fulmine**;
- c) **esplosione** e **scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
- d) **caduta di aeromobili**, loro parti o cose trasportate, satelliti e corpi celesti;



- e) **sviluppo di fumi**, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse.

La Società risarcisce inoltre:

- f) i **guasti** causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio nonché i danni provocati non consideratamente dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio stesso;
- g) le spese necessarie per:
- **demolire, sgomberare** e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il limite di 10.000,00 euro relativamente alle spese per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;
  - la **rimozione** ed il **ricolloca**mento delle cose assicurate alle partite "Contenuto" e "Merci" durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di 10.000,00 euro per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
- h) i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da **esplosioni o scoppi esterni**, verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi;
- i) i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da **implosione**, per tale intendendosi il cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna;
- l) danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, derivanti da **rovina di ascensori e di montacarichi**, con l'esclusione dei danni subiti dall'impianto stesso, fermo quanto indicato all'art.6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo;
- m) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- n) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da **onda sonora** determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- o) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (esclusi veicoli iscritti al P.R.A.) da **urto di veicoli**, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza, fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

Si intendono inoltre sempre operanti le seguenti condizioni aggiuntive

## **1.1 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo**

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - A) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
  - B) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad A), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti dell'art. 8 delle Norme comuni alle Sezioni Incendio, Furto, Elettronica e Guasti alle macchine - "Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
  - A) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - B) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - C) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli artt., rispettivamente, 7I e 7II - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - delle Norme Comuni;
- 5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo com-

- provata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari od impianti di reparti in stato di attività;
  - 7) per quanto non derogato restano ferme le Condizioni tutte di polizza.

## **1.2 - Anticipo dell'indennizzo**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000,00 euro.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata dalla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- verrà in essere dopo 90 giorni dalla denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

## **1.3 - Buona fede**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento purché l'Assicurato o il Contraente abbiano agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

## **1.4 - Colpa grave**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e, se questi sono persona giuridica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

## **1.5 - Maggiori costi**

- 1) In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'Azienda assicurata, a parziale deroga dell'art. 2 lett. k) - Esclusioni - la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di seguito indicati, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:
  - l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
  - il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale;
  - le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
  - gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.
- 2) La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
  - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
  - difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.
- 3) Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avrà una durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro.
- 4) Per la presente estensione di garanzia il limite massimo di risarcimento per ogni sinistro di cui la Società è tenuta a rispondere è pari al 10% dell'indennizzo liquidato per ogni singola partita colpita da sinistro, fermo quanto previsto all'art. 6 - Limite massimo dell'indennizzo delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

La presente pattuizione non è valida in caso sia operante la garanzia di cui all'art. 5.16 - Indennità aggiuntiva - e qualora sia stata stipulata specifica polizza o sezione danni indiretti.

## **1.6 - Furto di fissi ed infissi**

La Società risponde del furto di fissi ed infissi e dei guasti causati agli stessi dai ladri per furto consumato o tentato fino al limite indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

## **1.7 - Contiguità e vicinanze pericolose**

Con riferimento all'art. 4 delle Condizioni Generali di assicurazione, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

## **1.8 - Cose particolari**

Sono compresi nell'assicurazione alla partita "Contenuto":

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore con limite di indennizzo pari ad 3.000,00 euro se posti ovunque e di 6.000,00 euro se custoditi in casseforti murate o di peso non inferiore a 200 kg.;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor con limite di indennizzo pari ad 3.000,00 euro;
- c) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni o simili con il limite di indennizzo, pari al 10% del valore assicurato alla partita "Contenuto";
- d) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico. La Società non sarà tenuta a risarcire somma maggiore di 10.000,00 euro per singola cosa, qualunque sia il valore risultante dalla perizia.

Relativamente alle cose di cui alle precedenti lett. b) e c), la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

## **1.9 - Onorario periti**

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme Comuni, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite del 5% dell'indennizzo liquidato ai sensi di polizza e con il massimo di 10.000,00 euro per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo.

## **1.10 - Compensazione fra partite**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;
- 3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.
- 4) se l'insufficienza di assicurazione non eccede il 20%, la compensazione potrà avvenire anche tra la partita Contenuto e la partita Merci, indipendentemente dalla differenza del tasso di premio. Qualora la percentuale del 20% fosse superata, la compensazione non avrà luogo per l'eccedenza

## **1.11 - Conservazione tracce sinistro**

A parziale deroga dell'art. 2 - Obblighi in caso di sinistro - delle Norme Comuni, fermo restando l'obbligo della conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, è accordata all'Assicurato la facoltà di procedere alla rimozione dei residui e delle macerie stesse nonché al ripristino degli enti danneggiati, in caso di mancato intervento del Perito della Società entro il decimo giorno dal momento in cui la Società ha ricevuto la denuncia.

## **1.12 - Indennizzo separato per ciascuna partita**

In caso di sinistro, e a specifica richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 9 - Pagamento dell'indennizzo - delle Norme Comuni a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 9, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

## **1.13 - Autocombustione (esclusi prodotti agricoli)**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) a decorrere dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di effetto della presente garanzia.

Ai fini dell'operatività di questa garanzia, si considera condizione essenziale che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.

## **1.14 - Enti decentrati**

La Società prende atto che parte delle merci e/o del contenuto può trovarsi ed ivi intendersi assicurato:

- a) presso stabilimenti e/o depositi sia propri che di terzi entro il territorio della Repubblica Italiana;
  - b) presso mostre od esposizioni e simili entro l'ambito della Comunità Europea e dei Paesi confinanti con l'Italia.
- Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni sulle medesime cose, la presente assicurazione ha effetto

soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni e fino ad un massimo del 10% delle somme assicurate alle rispettive partite entro il limite indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo - e fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile riferito alle intere partite. È fatto obbligo all'Assicurato di dover dimostrare in ogni momento l'esatto quantitativo delle merci e/o macchinari decentrati.

## **1.15 - Modifiche costruzioni**

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati e al contenuto per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società sempreché tali modifiche non comportino aggravamento di rischio fermo in ogni caso il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

## **1.16 - Oneri di ricostruzione/urbanizzazione**

La Società rimborserà le spese di riprogettazione del fabbricato nonché i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

## **1.17 - Oneri peritali**

La Società rimborserà gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di sinistro indennizzabile in base alla presente polizza, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

## **1.18 - Operazioni di carico e scarico**

Agli effetti delle sole garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, le cose assicurate si intendono garantite anche se poste su automezzi nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza durante le operazioni di carico e scarico, salvo che non siano assicurate con polizza trasporti.

## **1.19 - Operazioni peritali**

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

## **1.20 - Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

## **1.21 - Universalità dell'assicurazione**

L'Assicurato dichiara che con la presente polizza intende assicurare tutto quanto costituisca lo stabilimento (ivi compresi enti in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d'opera), fatta eccezione per l'area dello stabilimento.

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

## **→ Art. 2 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- e) causati con dolo dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata, se l'Assicurato o il Contraente sono persone giuridiche;
- f) causati alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato lo scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali;
- g) di smarrimento, furto o ammanchi delle cose assicurate anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenze di manutenzione;
- i) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno o di mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- k) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

## **→ Art.3 - Garanzie aggiuntive sempre operanti**

### **3.1 - Acqua condotta**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici (esclusi gli impianti automatici di estinzione) esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti assicurati.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Sono escluse dal risarcimento le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento dei locali posti al di sotto del livello stradale.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

### **3.2 - Eventi atmosferici**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

- a) da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze;
- b) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra a condizione che vi siano:
  - concomitanza e correlazione tra l'evento atmosferico di cui alla lett. a) e il danno subito come indicato alla lett. b);
  - oppure
  - l'impossibilità temporale dell'Assicurato di provvedere al ripristino del danno subito per gli eventi previsti alla lett. a) prima che si verificassero i danni previsti alla lett. b).

#### **La Società non risponde dei danni:**

a. causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, neve;
  - cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b. subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica, pannelli solari e impianti fotovoltaici per effetto di grandine.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

### **3.3 - Eventi Sociopolitici - Terrorismo**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, a parziale deroga dell'art. 2 lett. a) - Esclusioni, verificatisi in occasione di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
- terrorismo.

#### **Si intendono comunque sempre esclusi i danni:**

- a) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia,

da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

c) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;

d) di contaminazione da sostanze chimiche e/o biologiche e virus informatici di qualsiasi tipo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società risponde solamente dei danni da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

## **→ Art. 4 – Condizioni aggiuntive valide se espressamente richiamate**

### **4.1 Prezzo di vendita (Selling price)**

In deroga all'art. 7 III – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - delle Norme Comuni, la Società, in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

La presente estensione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- la commessa o l'avvenuta vendita risulti comprovata dalle prescritte scritture.

La presente pattuizione non è valida in caso di indennizzo su eventuale specifica polizza Danni Indiretti.

Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto dell'art. 8 Assicurazione parziale - delle Norme Comuni.

### **4.2 Piazzali**

Ad integrazione della definizione di "Fabbricato" si intendono compresi i piazzali di proprietà o in uso dal Contraente e/o Assicurato che pertanto si intendono assicurati alla partita "Fabbricato".

### **4.3 Franchigia frontale**

Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato la franchigia di 1.500,00 Euro, salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

## **→ Art. 5 – Condizioni aggiuntive valide se espressamente richiamate e se corrisposto il relativo sovrappremio (con eventuale indicazione della somma assicurata)**

### **5.1 - Danni elettrici ed elettronici (nella forma a Primo Rischio)**

A parziale deroga dell'art. 2 lett. i) - Esclusioni – e limitatamente alle partite assicurate alle voci "Fabbricato" e "Contenuto", la Società risponde dei danni materiali e diretti causati ad impianti, apparecchiature e circuiti elettrici da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati.

I danni alle componenti elettroniche sono compresi:

- a) nel limite della somma assicurata relativamente agli impianti fissi del fabbricato, al macchinario industriale ed ai relativi elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione.
- b) nel limite della somma assicurata, ma in ogni caso con il limite di indennizzo di 5.000,00 euro per sinistro ed anno assicurativo, relativamente a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati e per uso ufficio, e alle centraline telefoniche.

Relativamente a tali sistemi ed apparecchiature in caso di sinistro sarà applicato tutto quanto previsto all'art. 7 delle Norme Comuni – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno relativamente alla Sezione Elettronica.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- ad accumulatori elettrici e batterie;
- derivanti da usura, manomissione e carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- verificatisi durante le operazioni di collaudo, prove ed esperimenti in genere;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

## **5.2 - Allagamenti**

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) Esclusioni, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, da qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta e/o colaggio da impianti automatici di estinzione, verificatosi all'interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini;
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti provocati dal vento o dalla grandine;
- d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

## **5.3 - Colaggio da impianti automatici di estinzione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a. dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b. dei danni causati dal gelo;
- c. delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione;
- d. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

## **5.4 - Gelo**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o all'attività descritta in polizza, purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata già sospesa per più di 96 ore antecedentemente al sinistro.

Sono comunque escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

## **5.5 - Ricerca e ripristino del guasto**

A parziale deroga delle esclusioni previste alle clausole "Acqua condotta", "Colaggio impianti automatici di estinzione" e "Gelo", la garanzia comprende le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che ha dato origine allo spargimento di acqua, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di fabbricato, effettuate per la ricerca della rottura accidentale di cui sopra.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

## **5.6 - Occlusione fognature**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da occlusione di fognature, esclusa rete fognaria pubblica, verificatisi all'interno del fabbricato assicurato.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

## **5.7 - Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas**

La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti al servizio dei locali dell'azienda assicurati, accertata dall'ente di distribuzione e comportante da parte dell'ente stesso il blocco dell'erogazione, indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei locali dell'azienda assicurati.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

## **5.8 - Sovraccarico neve**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. Per crollo

si intende una deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti Norme relative ai sovraccarichi di neve (\*) ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

(\*) D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982): Aggiornamento delle Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.

## **5.9 - Eventi atmosferici per enti all'aperto**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.2 - Eventi atmosferici - resta convenuto che la Società risponderà - nella forma "a primo rischio"- dei danni materiali e diretti - escluso grandine su autoveicoli - cagionati alle cose assicurate poste all'aperto per loro naturale destinazione, nonché a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

## **5.10 - Grandine su fragili**

Fermo quanto disposto all'art. 3.2 - Eventi Atmosferici e ad integrazione dello stesso, la Società risponde - nella forma a "primo rischio" - dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica;
- pannelli solari;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e fermo quanto disposto dall'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

## **5.11 - Grandine per autoveicoli (autosaloni) (nella forma a Primo Rischio)**

Fermo quanto disposto all'art. 3.2 - Eventi atmosferici e ad integrazione dello stesso, la Società risponde dei danni causati dalla grandine agli autoveicoli all'aperto, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e fermo quanto disposto dall'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

## **5.12 - Rischio locativo**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le Norme Comuni e con le Norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 8 - Assicurazione parziale delle Norme Comuni, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

## **5.13 - Ricorso terzi o locatari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi delle normative di legge vigenti, nonché gli amministratori delle medesime.



L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile

## **5.14 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1 lett. g) - Rischio assicurato - la Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita.

Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della somma indicata nella specifica partita, fino alla concorrenza del 50% della somma stessa.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

## **5.15 - Merci in refrigerazione**

A parziale deroga dell'art. 2 lett. j) - Esclusioni - la Società risponde - nella forma "a primo rischio" - dei danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero;  
conseguenti:
  - a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;
  - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Relativamente alle celle frigorifere, il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile, non appena ne viene a conoscenza. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

Nel caso di danno riconducibile ad "Eventi Sociopolitici" o "Terrorismo" - art. 3.3 - l'indennizzo sarà liquidato solo qualora operante detta estensione di garanzia ed applicando quanto previsto all'art. 6 Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo - alle voci "Eventi Sociopolitici" e "Terrorismo", negli altri casi sarà applicata una franchigia fissa di 100,00 euro per sinistro.

## **5.16 - Indennità aggiuntiva**

A parziale deroga dell'art. 2 lett. k) - Esclusioni - in caso di sinistro, l'indennizzo relativo alle partite "Fabbricato", "Contenuto" e "Merci", calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, della percentuale precisata a questo titolo.

La presente garanzia non si intende operante per le merci indennizzate in base alla garanzia di cui all'art. 4.1 - Selling Price - e qualora sia stata stipulata specifica polizza Danni Indiretti.

## **5.17 - Cristalli ed insegne (nella forma a Primo Rischio)**

La Società assicura le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro nonché le insegne collocate ed installate nei fabbricati assicurati in polizza o all'aperto su appositi sostegni nell'area di pertinenza dell'azienda, rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi, purché alla data di entrata in vigore della polizza siano integre ed esenti da difetti.

Sono compresi i danni avvenuti in occasione di furti o tentativi di furti. Le rigature, segnature, screpolature, scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

Sono esclusi i danni:

- a) indennizzati in base ad una garanzia prestata con la presente Sezione;
- b) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre e sulle insegne od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
- d) subiti da lucernari, pannelli solari e lastre orizzontali;
- e) subiti dalle lampade nonché dalle insegne a seguito di surriscaldamento o di cortocircuito.

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno, senza restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente detta somma potrà essere reintegrata nel valore originario versando il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

## **→ Art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo**

Oltre a quanto indicato in alcune specifiche garanzie, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia o dello scoperto, per singolo sinistro e con l'applicazione del limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo di seguito indicati:

Art.	Titolo	Franchigia in euro, per ogni sinistro	% scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)	
1.l	Rovina ascensori			5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
1.o	Urto veicoli	500,00			
1.6	Furto fissi ed infissi			1.000,00	per sinistro
1.8.c	Modelli, stampi, ecc.			10% somma assicurata a partita Contenuto	per sinistro
1.14	Enti decentrati			10% somme assicurate alle rispettive partite con i seguenti limiti per sinistro: a. 100.000,00 (entro il territorio della Rep. Italiana) b. 20.000,00 (presso mostre ed esposizioni nella U.E.)	
1.15	Oneri ricostruzione/urbanizzazione			5% con il massimo di 5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
1.17	Oneri peritali			5% con il massimo di 5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
3.1	Acqua condotta	500,00		200.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
3.2	Eventi atmosferici		10% 1.500,00	80% somma assicurata per partita	per sinistro e periodo di assicurazione
3.3	Eventi Sociopolitici		10% 1.500,00	80% somma assicurata per partita	per sinistro e periodo di assicurazione
3.3	Terrorismo		10% 2.500,00	50% somma assicurata per partita	per sinistro e periodo di assicurazione
4.3	Franchigia frontale	1.500,00		Riduzione premio 10%	
5.1	Danni elettrici ed elettronici		10% 500,00	Vedi specifica partita	
5.2	Allagamenti		10% 1.500,0	100.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
5.3	Colaggio da impianti automatici di estinzione		10% 2.500,00	100.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
5.4	Gelo	500,00		10.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
5.5	Ricerca e ripristino	500,00		10.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
5.6	Occlusione fognature	500,00		10.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
5.7	Spese per ricerca gas	250,00		2.500,00	per sinistro e periodo di assicurazione
5.8	Sovraccarico neve		10% 2.500,00	30% somma assicurata per partita	per sinistro e periodo di assicurazione
5.9	Eventi atmosferici per enti all'aperto e/o fabbricati aperti ai lati		10% 1.500,00	Vedi specifica partita	
5.10	Grandine su fragili		10% 500,00	Vedi specifica partita	
5.11	Grandine per autoveicoli	300,00per veicolo		3.000,00	per ogni autoveicolo, con il limite totale indicato a specifica partita per sinistro ed anno assicurativo

## SEZIONE B – FURTO

### DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza negli appositi spazi relativamente alle Sezioni cui si riferiscono. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

Le cose assicurate sono poste e custodite in locali aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o no.

Ogni apertura verso l'esterno di detti locali situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, è difesa per tutta la sua estensione da:

A) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 0,8 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza o lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nel predetto rettangolo o di superficie non maggiore di 400 cmq.;

oppure

B) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli sopraindicati costituiscono chiusure insufficienti.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, e tale suo obbligo è essenziale per l'efficacia del contratto, di mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza esistenti, restando inteso che l'assicurazione non copre i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti gli stessi mezzi di protezione e di chiusura, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

#### **Cassaforte**

Mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base:

- **a mobile:**
  - a. pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
  - b. movimento di chiusura:
    - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
    - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
  - c. peso minimo: 200 kg.
- **a muro:**

mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, cementata nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.

#### **Contenuto**

- Merci, mobilio, arredamento, macchine per ufficio, macchinari ed attrezzature, casseforti (compresi, nei limiti sottoindicati, i valori contenuti), impianti di prevenzione e di allarme.
- Sono comprese le merci diverse da quelle proprie dell'attività dichiarata con il limite di indennizzo del 5% della somma assicurata per il "Contenuto".

- Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico con il limite di 10.000,00 euro per singolo pezzo.
- Indumenti, oggetti personali di proprietà dell'Assicurato (esclusi gioielli, preziosi e simili), nonché valori fino ad 1/10 della somma assicurata con il limite di 3.000,00 euro se posti ovunque e fino a 2/10 della somma assicurata con il limite di 6.000,00 euro se custoditi in cassaforte.

<b>Estorsione</b>	Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 Cod. Pen.).
<b>Fissi ed Infissi</b>	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
<b>Furto</b>	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Cod. Pen.).
<b>Rapina</b>	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 Cod. Pen.).
<b>Scippo</b>	Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
<b>Serramento</b>	Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
<b>Valori</b>	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, compresi gioielli, pietre preziose ed oggetti di metallo prezioso.
<b>Vetro Antisfondamento</b>	Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento, costituito da: a) due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; b) un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FURTO

### → Art. 1 - Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'Azienda:

a) violandone le difese esterne mediante:

- 1) rottura, scasso;
- 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lett. a). Nel caso in cui il furto sia avvenuto con uso fraudolento di chiavi la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10%.

Sono altresì compresi i furti commessi:

- d) attraverso luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate, con rottura del vetro retrostante;
- e) mediante rottura del solo vetro di vetrine fisse e di porte vetrate efficacemente chiuse, ma soltanto durante i periodi di chiusura diurna e serale compresi tra le ore 8 e le ore 24;
- f) con rottura dei vetri delle vetrine, purché avvenuta durante l'orario di lavoro e presenza di addetti all'interno dei locali dell'azienda;
- g) con rottura di vetrinette esterne ad uso mostra, non comunicanti con i locali dell'azienda, con un limite massimo di indennizzo di 300,00 euro.

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- h) rapina, avvenuta nei locali, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- i) estorsione, limitatamente al caso in cui, all'interno dei locali dell'azienda, l'Assicurato oppure i suoi dipendenti o familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto, si trovino nei medesimi locali;
- l) guasti cagionati dai ladri ai locali, ai fissi ed agli infissi - compreso il furto degli stessi - ai mezzi di custodia, nonché gli atti vandalici, cagionati dagli autori dei reati compresi in garanzia, consumati o tentati. Questa garanzia è prestata, nella forma a "primo rischio assoluto" sino ad un massimo di indennizzo di 3.000,00 euro per ogni sinistro, senza applicazione di scoperti o franchigie;
- m) furto commesso da dipendenti dell'Assicurato, durante l'orario di chiusura dei locali dell'azienda, purché non siano, tali dipendenti, incaricati della custodia delle chiavi medesime o della custodia o della sorveglianza dei locali dell'Azienda.

## **→ Art. 2 - Condizioni Aggiuntive sempre operanti**

### **2.1 - Trasporto valori**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose definite "Valori" conseguenti a:

- 1) furto, se commesso a danno di persona fisicamente debilitata per infortunio o malore improvviso;
- 2) furto con destrezza, a condizione che la persona che lo subisce abbia indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- 3) scippo, ovvero strappando i valori di mano o di dosso alla persona;
- 4) rapina ed estorsione.

Sono assicurati con questa garanzia l'Assicurato e tutti gli altri addetti all'azienda mentre, fuori dall'azienda medesima, trasportano i valori al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa.

La presente garanzia è prestata - nella forma a "primo rischio assoluto" - per un importo pari al 10% della somma assicurata, con il massimo di 3.000,00 euro per ogni sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.

### **2.2 - Anticipo dell'indennizzo**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 15.000,00 euro.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e a condizione che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 2 - Obblighi in caso di sinistro - delle Norme Comuni.

### **2.3 - Onorari dei Periti**

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall'art. 5 - Procedura per la valutazione del danno - delle Norme Comuni, nonché la quota delle spese e onorari a carico dell'Assicurato medesimo a seguito della nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di 1.500,00 euro per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo.

### **2.4 - Danni indiretti**

In caso di sinistro l'indennizzo dovuto sarà maggiorato, a titolo di indennizzo per danni indiretti, di un ulteriore importo pari al 5% di quanto liquidato ai sensi di polizza.

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 6 - Limite massimo di indennizzo - delle Condizioni Generali di assicurazione.

### **2.5 - Fiere**

La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di merci e attrezzature che possono trovarsi presso fiere e/o mostre in qualsivoglia località, purché all'interno dell'area fieristica, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura.

Tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di 1.500,00 euro e con l'avvertenza che in caso di esistenza di altra assicurazione la presente vale in secondo rischio.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia di 250,00 euro.

### **2.6 - Mezzi di protezione e chiusura**

In caso di sinistro:

- 1. qualora l'introduzione nei locali avvenga forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello risultante dalle "Dichiarazioni del Contraente o Assicurato" - lett. A) o B) - ma sia accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, l'indennizzo verrà ugualmente liquidato, ma con l'applicazione di uno scoperto del 20%.
- 2. qualora i mezzi di protezione e di chiusura dei locali siano stati dichiarati insufficienti ma, in caso di sinistro, si accertasse che l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate è avvenuta forzando mezzi di protezione

e di chiusura conformi a quanto previsto alle dichiarazioni del Contraente o Assicurato alle lettere A oppure B, rimane convenuto che si farà luogo all'applicazione dello scoperto del 10%.

## **→ Art. 3 - Condizioni Aggiuntive valide se espressamente richiamate e corrisposto il relativo premio**

### **3.1 - Valori in cassaforte**

L'assicurazione è prestata per il furto e la rapina di valori custoditi in cassaforte chiusa a chiave, in aumento a quanto previsto alla voce "Contenuto" delle Definizioni;

### **3.2 - Trasporto valori**

L'assicurazione è prestata alle condizioni indicate e in aggiunta a quanto previsto all'art. 2 punto 2.1) delle Condizioni Aggiuntive sempre operanti;

### **3.3 - Fiere**

L'assicurazione è prestata alle condizioni indicate ed in aggiunta a quanto previsto all'art. 2 punto 2.5 delle Condizioni Aggiuntive sempre operanti;

### **3.4 - Guasti e atti vandalici**

L'assicurazione è prestata alle condizioni indicate ed in aggiunta a quanto previsto all'art. 1 l).

### **3.5 - Enti all'aperto**

L'assicurazione vale anche per enti all'aperto assicurati con specifica partita in aree circostanti e/o soprastanti i fabbricati adibiti all'attività dichiarata. Condizione essenziale per la validità della garanzia, è l'esistenza di recinzioni costituite da reti metalliche o muri perimetrali con entrate presidiate da cancellate chiuse a chiave.

Nel caso in cui gli enti assicurati all'aperto siano autoveicoli, la garanzia vale anche a parziale deroga dell'art 1 lettera b).

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 20% del danno stesso con il minimo di 2.500,00 euro.

## **→ Art. 4 - Forma assicurativa**

Le garanzie della presente Sezione sono prestate, secondo quanto riportato in polizza, in una delle due seguenti forme:

- a "primo rischio assoluto", e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.;
- a "primo rischio relativo", e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., purché il rapporto tra il valore complessivo delle cose assicurate al momento del sinistro e la somma assicurata non superi quello indicato in polizza; altrimenti - fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata - l'ammontare del danno verrà ridotto nella proporzione esistente tra il rapporto indicato in polizza e quello riscontrato al momento del sinistro.

## **→ Art. 5 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato e, se questi sono persona giuridica, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con quelle indicate alla lett. c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali il Contraente e l'Assicurato devono rispondere, salvo quanto previsto dalla lett. m) dell'art. 1 - Rischio assicurato;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e dei locali che le contengono;
  - da persone legate a quelle indicate dalla lett. c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro per la parte di danno che supera quanto previsto all'art. 1 lett. l);
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi.

Relativamente ai valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 15 giorni.

## **→ Art. 6 - Utilizzo per il reato di veicoli trovantisi nei locali dell'Azienda**

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso all'Assicurato che si trovano nei locali dell'Azienda o nell'area in uso all'Assicurato o al Contraente, la Società corrisponderà l'indennizzo con deduzione di uno scoperto del 20%.

## → Art. 7 - Coesistenza di scoperti - e di scoperto e franchigia - a carico dell'Assicurato

In caso di sinistro, qualora in applicazione delle Condizioni Generali e Aggiuntive di assicurazione debbano detrarsi dall'indennizzo due o più scoperti, non potrà detrarsi dall'indennizzo una somma superiore al 30% dello stesso. Qualora uno scoperto coesista con una franchigia, la franchigia sarà considerata minimo assoluto.

In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 8 - Altre assicurazioni - delle Condizioni Generali di assicurazione, senza tenere conto dello scoperto, con l'eventuale minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

## → Art. 8 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate alle singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a "primo rischio relativo", si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 7 - Recesso in caso di sinistro - delle Condizioni Generali di assicurazione.

## → Art. 9 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

## → Art. 10 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo

Oltre a quanto indicato in alcune specifiche garanzie, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia o dello scoperto, per singolo sinistro e con l'applicazione del limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo di seguito indicato.

Art.	Titolo	Franchigia in euro, per ogni sinistro	% scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)	
1.l)	Guasti e atti vandalici			3.000,00	per sinistro
1.a.2	Furto con uso fraudolento di chiavi		10%		
1.g	Furto da vetrinette esterne			300,00	per sinistro
2.1	Trasporto valori		20%	10% somma assicurata con massimo 3.000,00	per sinistro
2.3	Onorari periti			1.500,00	per sinistro e periodo di assicurazione
2.5	Fiere	250,00		3.000,00	per sinistro
3.5	Enti all'aperto		20% 2.500,00		
6	Utilizzo di veicoli trovantisi nei locali		20%		
Tariffa	Mezzi protezione e chiusura insufficienti		20%		
Tariffa	Merci di categoria "A" o "S"		10%		

## SEZIONE C – ELETTRONICA

### DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., la seguente dichiarazione viene resa dal Contraente o dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ogni modifica o integrazione alla dichiarazione deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

Le cose assicurate sono poste e custodite in locali aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o no.

#### **Validità dell'Assicurazione.**

L'Assicurazione è valida e pienamente efficace in presenza dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

Ogni apertura verso l'esterno di detti locali situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, è difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora in caso di sinistro dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati per perpetrare il furto presentino caratteristiche non conformi a quelle sopra descritte, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, ferma restando l'eventuale franchigia esistente in polizza che verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, e tale suo obbligo è essenziale per l'efficacia del contratto, di mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza esistenti, restando inteso che l'assicurazione non copre i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti gli stessi mezzi di protezione e di chiusura, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

#### **Apparecchiatura elettronica (successivamente denominata "cosa")**

Macchine e apparecchiature d'ufficio azionate da correnti deboli.

#### **Conduttori esterni**

Insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

#### **Contratto di assistenza tecnica**

Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.

#### **Copie di sicurezza**

Copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, carta, microfilm e simili, conservate in armadi di sicurezza o in edificio separato e contenenti la versione aggiornata dei dati, le procedure originali, i programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

#### **Dati**

Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

#### **Procedura**

La sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.



## Programma standard in licenza d'uso

Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

## Supporti di dati

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

### → Art. 1 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

### → Art. 2 - Esclusioni

#### Sono esclusi i danni:

- a) ad impianti, macchine e apparecchiature adibite o asservite alla produzione;
- b) a cose ad impiego mobile;
- c) a cose per le quali siano trascorsi più di 5 anni dalla fattura di acquisto o, in mancanza, dall'anno di costruzione, relativamente a macchine per ufficio, sistemi elettronici per elaborazione dati, apparecchi di interconnessione rete.
- d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- e) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- f) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- g) ad accumulatori elettrici/batterie; ai supporti intermedi di immagine delle fotocopiatrici, quali ad esempio il tamburo ed i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti; ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- h) avvenuti in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;

#### causati da:

- i) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
- j) esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- l) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni e allagamenti;
- m) deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ossidazione e corrosione;
- n) montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- o) qualsiasi tipo di virus informatico, trojans, worms e similari;

#### dovuti:

- p) ad ammanchi o smarrimenti constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- q) all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- r) a guasti, vizi, difetti, disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato.

#### Sono inoltre esclusi:

- s) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- t) le cose - comunque non destinate al commercio - temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato;
- u) i conduttori esterni alle cose assicurate;
- v) i programmi.

### → Art. 3 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni, comprese le altre Sezioni della presente polizza, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

## → Art. 4 - Condizioni Aggiuntive sempre operanti

### 4.1 - Ubicazione

Le cose assicurate si intendono poste e garantite esclusivamente in fabbricati costruiti con strutture portanti verticali, coperture e pareti esterne in materiali incombustibili; solai e strutture portanti del tetto in materiali incombustibili e/o combustibili.

### 4.2 - Fenomeni elettrici di origine esterna

I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
- c) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati, a parziale deroga di quanto indicato al successivo punto 4.6 - Scoperto/Franchigia - con l'applicazione dello scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia prevista.

### 4.3 - Danni da furto all'interno dei locali

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
  - 1) rottura, scasso;
  - 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti indicati nelle dichiarazioni del Contraente/Assicurato, a parziale deroga di quanto indicato al successivo punto 4.6 - Scoperto/Franchigia - verrà applicato per singolo sinistro lo scoperto del 25% del danno, con il minimo della franchigia prevista.

### 4.4 - Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche

A parziale deroga dell'art. 7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - delle Norme Comuni, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi ed alle valvole elettroniche, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri, rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo il disposto dell'art. 8 - Assicurazione parziale - delle Norme Comuni.

### 4.5 - Danni causati da atti dolosi, atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio

Relativamente ai danni causati da atti dolosi - eccetto furto e rapina - da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 60% delle somme assicurate alle singole partite.

### 4.6 - Scoperto/Franchigia

Resta convenuto che per ogni sinistro e partita assicurata il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione di un ammontare pari al 15% dell'importo liquidabile a termine di polizza con il minimo previsto alle singole partite dalla tabella seguente, salvo quanto diversamente indicato alle singole garanzie.

Partita	% scoperto	col minimo di euro, per ogni sinistro	Limite di indennizzo
1 Macchine per ufficio, sistemi elettronici per la elaborazione dati e apparecchi di interconnessione rete	15%	150,00	
2 Conduttori esterni alle cose assicurate	15%	150,00	
3 Impianti telefonici e badge	15%	200,00	
4 Personal computer ad impiego mobile	15%	200,00 per singolo portatile	
5 Bilance, registratori di cassa	15%	150,00	
6 Supporti dati	15%	200,00 per singolo supporto	30% della somma assicurata col limite di 1.300,00 euro
7 Programmi in licenza d'uso	15%	200,00 per singolo programma	

## **→ Art. 5 - Condizioni Aggiuntive valide se espressamente richiamate e corrisposto il relativo premio**

### **5.1 - Supporti di dati**

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, dall'ultima copia di sicurezza effettuata, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle Condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 2 - Esclusioni.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata "a primo rischio" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

In nessun caso la Società pagherà per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata in polizza.

### **5.2 - Conducenti esterni alle cose assicurate**

A parziale deroga dell'art. 2 lett. u) - Esclusioni - la garanzia viene estesa ai conducenti esterni collegati alle cose assicurate per la somma indicata in polizza con apposita partita, fermo il disposto dell'art. 8 - Assicurazione parziale - delle Norme Comuni.

Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conducenti assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

### **5.3 - Personal computer ad impiego mobile**

A parziale deroga dell'art. 2 lett. b) - Esclusioni - sono assicurati i personal computer ad impiego mobile, come tali identificati nella polizza, anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione ai fini dell'espletamento dell'attività dichiarata.

Limitatamente alla fase di trasporto le cose assicurate devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotate.

La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido;
- le cose assicurate vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento dell'attività per cui sono destinate e siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Per ogni sinistro lo scoperto di cui all'art. 4.6 - Scoperto/Franchigia - si intende elevato al 25% del danno, con il minimo della franchigia prevista alla relativa partita.

### **5.4 - Programmi standard in licenza d'uso**

A parziale deroga dell'art. 2 lett. v) - Esclusioni - la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti, o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall'art. 8 - Assicurazione parziale - delle Norme Comuni.

A parziale modifica dell'art. 4.6 - Scoperto/Franchigia - la franchigia indicata deve intendersi applicata ad ogni singolo programma colpito da sinistro.

## SEZIONE D - GUASTI ALLE MACCHINE

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GUASTI ALLE MACCHINE

#### **→ Art. 1 - Rischio assicurato**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati al macchinario industriale (di seguito denominato "cosa assicurata"), anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

#### **→ Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione**

1. In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e anno assicurativo, un importo superiore alla percentuale della somma assicurata alla partita "Macchinario" espressamente indicata a questo titolo.

## 2. La Società non indennizza i danni:

- a) derivanti dagli eventi previsti dalla Sezione incendio, salvo i danni di fenomeno elettrico e/o elettronico. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione, nonché da furto;
- b) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- e) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- f) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- g) verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve;
- h) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare sciopero, serrata, sabotaggio e atti vandalici o terroristici, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni;
- i) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto.

m) Verificatisi al macchinario presso terzi

Sono inoltre esclusi i danni:

- n) alla mazza battente ed alla chabotte (blocco incudine) dei magli
- o) alle tele ed ai vagli delle macchine per produzione di carta e cartone;
- p) agli scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate nel qual caso, così come in caso di danno al tappeto di trascinamento del tessuto e in caso di danno ai nastri trasportatori non metallici, a parziale deroga dell'art. 7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - delle Norme Comuni, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.
- q) provocati ai forni dalle fuoriuscite di masse in fusione;
- r) relativamente agli impianti a controllo numerico ed alle apparecchiature elettroniche, sono esclusi i danni conseguenti a:
  - controlli di funzionalità;
  - eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
  - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera), verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con sistemi di protezione e stabilizzazione conformi alle Norme di installazione previste dal costruttore e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

### **→ Art. 3 - Scoperto/Franchigia**

Resta convenuto che per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione di un ammontare pari al 15% dell'importo liquidabile a termine di polizza con il minimo di 500,00 euro salvo quanto diversamente indicato.

### **→ Art. 4 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni**

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni compresa la Sezione Incendio Danni Diretti della presente polizza, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

### **→ Art. 5 - Delimitazioni di garanzia**

#### **5.5 - Trasformatori ed alternatori**

In caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col

massimo del 50%, ciò a parziale deroga dell'art. 7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - delle Norme Comuni.

## **5.6 - Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 KW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 KW in esecuzione a quattro o più poli, nonché di motori elettrici in corrente continua con potenza superiore a 375 KW.**

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ad intervalli non superiori a 2 anni. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

### **NORME COMUNI VALIDE PER LE SEZIONI:**

#### **A) INCENDIO - B) FURTO - C) ELETTRONICA - D) GUASTI ALLE MACCHINE**

##### **→ Art. 1 - Macchinario in leasing ed apparecchiature elettroniche**

Salvo esplicita diversa pattuizione sono esclusi:

- macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing
- apparecchiature elettroniche

qualora già coperti da apposita assicurazione.

##### **→ Art. 2 - Obblighi in caso di sinistro**

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
2. conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento peritale senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
3. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
4. farne denuncia, nei 5 giorni successivi, all'Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è occorso il sinistro se quest'ultimo riguarda la Sezione Furto o in caso di sinistro presumibilmente doloso;
5. inviare alla Società un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore al momento del sinistro delle cose assicurate unitamente alla copia della denuncia di cui al comma precedente;
6. mettere a disposizione della Società, in caso di danno alle merci, la documentazione contabile di magazzino.

In caso di furto l'Assicurato deve inoltre:

7. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
8. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese per adempiere agli obblighi di cui ai punti 9. e 10. sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Inoltre, relativamente alle Sezioni elettronica e guasti macchine:

9. la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
10. la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto 3; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto 3, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

##### **→ Art. 3 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## **→ Art. 4 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## **→ Art. 5 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## **→ Art. 6 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2 - Obblighi in caso di sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7 seguente;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

## **→ Art. 7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita/cosa assicurata della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

### **Relativamente alla Sezione A - Incendio:**

- I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ad ogni altra circostanza concomitante.
- II - Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

### **Relativamente alle Sezioni D - Elettronica ed E - Guasti macchine:**

Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente

per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.  
(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

## L'ammontare del danno si determina:

Relativamente alla Sezione A - Incendio:

- **per i fabbricati** - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- **per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci** (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Relativamente alla Sezione B - Furto:

Dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Relativamente alla Sezione C - Elettronica ed al punto b) dell'art. 5.1 Danni elettrici ed elettronici della Sezione Incendio:

### nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;
  - 2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro;
- L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in 1), diminuito dell'importo come in 2).

### nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stimano le spese di rimpiazzo a nuovo;
  - 2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro;
- l'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in 1), diminuito dell'importo come in 2).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed **è valida a condizione che:**

- a) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro;
- b) non siano trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto delle cose assicurate;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) e nessuna delle condizioni di cui alla lett. c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui;

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come al punto 3), diminuito dell'importo stimato come al punto 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

Relativamente alla Sezione E - Guasti macchine:

### a - nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
  - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite;
- L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1), dedotto dell'importo stimato come al punto 2).

### b - nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
  - 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro;
- L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1), dedotto dell'importo come al punto 2).  
Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a 1) meno a 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come al punto b 1).

Relativamente alle Sezioni C – Elettronica, alla garanzia di cui all’art. 5.1, lett. b) Danni elettrici ed elettronici della Sezione Incendio ed D - Guasti macchine:

Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

## **→ Art. 8 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le modalità dell’articolo precedente - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.

## **→ Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo**

Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno, semprechè non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 del Codice Civile e si sia verificata l’operatività della garanzia e la titolarità dell’interesse assicurato.

## SEZIONE E - RESPONSABILITÀ CIVILE

### DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall’Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza negli appositi spazi relativamente alle Sezioni cui si riferiscono. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione. Il numero degli addetti operativi ed amministrativi in azienda è quello indicato sulla scheda di polizza e il superamento di tale limite costituisce aggravamento di rischio come previsto dall’art. 9 - “Variazione del numero degli addetti”.

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

<b>Addetti</b>	I titolari, i soci, i familiari dell’Assicurato che operano nell’attività a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro. Sono ADDETTI OPERATIVI coloro che prestano materialmente la propria opera nell’attività descritta in polizza; sono ADDETTI AMMINISTRATIVI coloro che, nell’ubicazione indicata in polizza, svolgono esclusivamente attività amministrativo-contabili. Ai fini del calcolo del premio, i soci che non prestano la propria opera in azienda sono equiparati agli addetti amministrativi.
<b>Cose</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Fatturato</b>	L’ammontare delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall’Assicurato, detto anche volume d’affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili (escluso I.V.A.).
<b>Massimale</b>	L’obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.
<b>Prestatori di lavoro</b>	Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle Norme di legge, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### → Art. 1 - Rischio assicurato

#### a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività dichiarate, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

#### b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1. cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

Sono comunque escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.

Tanto l'assicurazione R.C.T. (di cui alla lett. a) quanto l'assicurazione R.C.O. (di cui alla lett. b) valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.

### → Art. 2 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero.

### → Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T., salvo quanto esplicitamente previsto agli artt. 7 e 8 - Condizioni Aggiuntive della presente Sezione - non comprende i danni:

1. derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
  2. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
  3. provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
  4. a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
  5. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  6. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
  7. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
  8. da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'Assicurato o da lui detenute;
  9. alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
  10. alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
  11. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la messa in circolazione;
  12. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
  13. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
  14. derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge.
- L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e l'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono altresì i danni:
15. da detenzione o impiego di esplosivi;
  16. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
  17. di qualunque natura:
    - direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
    - direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici,

- direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
  - relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCJD);
  - derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.
18. derivanti da attività diverse da quelle dichiarate.

## **→ Art. 4 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. ed R.C.P.:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;
- 3) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto indicato all'art. 7.2.

## **→ Art. 5 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

## **→ Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale di diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

## **→ Art. 7 - R.C.T./R.C.O. - Condizioni Aggiuntive sempre operanti**

A parziale deroga e/o integrazione delle Condizioni sopra riportate:

### **7.1 - Proprietà e conduzione dei locali dell'azienda**

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, conduzione e/o gestione di fabbricati e/o locali ove si svolge l'attività assicurata ed aree ad essi pertinenti, anche poste all'esterno dell'azienda, compresi relativi impianti fissi, il tutto purché costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa, ed eventualmente di quelli adibiti a civile abitazione, nell'ubicazione indicata in polizza o in altre ubicazioni, purché situate nello stesso immobile o in aree o in immobili adiacenti.

I danni derivanti da spargimenti di acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati costituenti i locali dell'azienda, fermo quanto previsto all'art. 10

- Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione;
- umidità, stitillidicio e, in genere, da insalubrità dei locali;
- rigurgito di fogne.

Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condòmino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.

### **7.2 - Persone considerate terzi**

Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio - escluse le malattie professionali - e sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale:

- a) i titolari ed i dipendenti di Aziende diverse dall'Assicurato - quali aziende di trasporti, fornitori e clienti - che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari o accessorie a quella dell'Assicurato formante oggetto dell'assicurazione;
- b) le persone, non dipendenti dell'Assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;
- c) i titolari e i dipendenti di imprese coappaltatrici, quando, in occasione di lavori presso terzi, l'Assicurato e i suoi dipendenti operino nello stesso ambiente, sempreché la natura dei lavori svolti dall'Assicurato sia diversa da quella dei lavori svolti dalle Imprese coappaltatrici;

d) i liberi professionisti (ingegneri, architetti, progettisti e professionisti in genere) che abbiano rapporti anche occasionali con l'Assicurato e frequentino l'Azienda per ragione del loro incarico.

### **7.3 - Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

### **7.4 - Lavori presso terzi**

Nel caso in cui l'Assicurato dichiara in polizza che la sua attività è esercitata anche con lavoro presso terzi, l'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
  - b) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
- Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

### **7.5 - Committenza auto**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia vale nei limiti territoriali della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

### **7.6 - Danni da interruzione o sospensione di attività**

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi delle Norme della presente Sezione.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

### **7.7 - Danni da prodotti venduti**

La garanzia comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore finale, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

### **7.8 - Decreto Legislativo 81/2008**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni (con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili"), nonché per la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'Assicurato ai sensi del predetto decreto legislativo, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

### **7.9 - Pluralità di Assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

### **7.10 - Committenza lavori**

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l'attività esercitata.

### **7.11 - Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica**

L'assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

## **7.12 - Inesatte interpretazioni Norme INAIL ed INPS**

L'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle Norme che regolano la legge INAIL ed INPS e che possono indurre l'Assicurato in posizione irregolare.

## **7.13 - Impiego di macchinari da parte di persone non abilitate**

La garanzia comprende i danni derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti o azionati da persona anche non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, semprechè abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

## **7.14 - Inquinamento accidentale**

La garanzia comprende i danni da inquinamento causato da fatto accidentale durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

Per "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti dell'Assicurato.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

## **7.15 - Difesa penale**

La Società presta - a favore dell'Assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese.

## **7.16 - Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione**

L'assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività dichiarata in polizza, purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente.

L'assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l'Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Tale estensione di garanzia opera semprechè:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove prescritto dal suddetto D.Lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

## **7.17 - Danni da acqua piovana**

La garanzia comprende i danni a terzi provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di lavori complementari all'edilizia o manutenzione di fabbricati. Tale garanzia sarà operante a condizione che l'Assicurato dimostri di aver adottato misure idonee destinate a prevenire i danni.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

## **7.18 - Causale incendio**

La garanzia comprende, con esclusione dei lavori presso terzi, i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. Nel caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "Ricorso terzi" la presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

## **7.19 - Decreto Legislativo 155/1997 (HACCP)**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs 155/1997 e successive modifiche " Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3 CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" (normativa HACCP)

## **7.20 - La garanzia comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato per i danni:**

- a) provocati da persone non alle dipendenze dell'Assicurato, ma della cui opera questi si avvale in forma comprovatamente saltuaria e occasionale, e in quanto l'Assicurato debba risponderne ai sensi dell'art. 2049 C.C.;
- b) a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi in sosta o in movimento nelle aree in cui si svolge l'attività dell'Assicurato e in quelle immediatamente adiacenti, semprechè il danno sia conseguenza dell'attività dell'Assicurato medesimo.

Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli e quelli subiti dalle cose che si trovano sui veicoli stessi, nonché i danni cagionati dai veicoli per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi del D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento;

- c) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.  
Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento;
- d) derivanti dalla proprietà e dall'uso di velocipedi;
- e) derivanti dall'organizzazione di prove e collaudi a scopi dimostrativi o promozionali nei locali dell'azienda, nonché dalla partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre e dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio di stands e relativi impianti;
- f) dalla somministrazione, a prestatori di lavoro e terzi trovantisi nell'azienda, di alimenti e bevande, mediante un servizio di mensa o servizi sostitutivi di questa e mediante distributori automatici e non, per danni corporali conseguenti a difetto di tali prodotti, qualora l'Assicurato debba risponderne, direttamente o in via di solidarietà, o qualora il terzo responsabile non risarcisca, in tutto o in parte, il danno cagionato;
- g) in conseguenza dell'esercizio di attività connesse alla difesa dell'azienda da atti dolosi di terzi, anche mediante l'utilizzo di personale non alle dipendenze dell'Assicurato, purché mediante mezzi/animali e con modalità non vietate dalla legge, e sempreché l'Assicurato debba risponderne ai sensi di legge;
- h) derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di aree destinate a parcheggio di veicoli, comprese relative strade private, nonché a parco, giardino, attività ricreative per bambini, queste ultime riservate a clienti e visitatori;
- i) derivanti dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari, anche se collocati non nelle adiacenze dei locali dell'azienda, purché entro il territorio nazionale, con l'esclusione dei danni alle opere o alle cose sulle quali gli stessi sono applicati.  
Qualora la manutenzione delle suddette insegne e cartelli sia affidata a terzi, è compresa la responsabilità dell'Assicurato quale committente dei lavori suddetti;
- l) derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e di merci;
- m) corporali, subiti dai corsisti compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;
- n) da impiego e circolazione di macchinari, macchine operatrici fisse e semoventi, mezzi di sollevamento e trasporto operanti nelle aree private anche accessibili a terzi;
- o) derivanti dall'impiego di un propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei prestatori di lavoro per tale scopo.

## → 7.21 - Franchigia frontale

Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato la franchigia di euro 250,00, salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limite di risarcimento.

## **→ Art. 8 - R.C.T./R.C.O. - Condizioni Aggiuntive valide se espressamente richiamate e se è stato corrisposto il relativo premio**

### **8.1 - Responsabilità civile postuma impiantisti**

A parziale deroga dell'art. 3 punto 11 - Esclusioni - la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, nonché di manutentore o di riparatore di impianti anche dallo stesso non installati, per danni cagionati a terzi - compresi i committenti - dagli impianti stessi, dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione è prestata soltanto per le attività all'art. 1 del D.M. 22.01.2008 n. 37 e successive modifiche a condizione che l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dagli artt. 3 e 4 del Decreto stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) agli impianti installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- 2) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- 3) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- 4) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- 5) da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità della stessa e purché i danni si siano manifestati e siano stati denunciati alla Società entro lo stesso periodo e comunque non oltre dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori stessi, data che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna o altro documento equivalente.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

### **8.2 - Responsabilità Civile Postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 - ex legge 46/90)**

A parziale deroga dell'art. 3 punto 11, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere, per i danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

1. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
2. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
3. da inidoneità o mancata rispondenza degli impianti, attrezzature e cose in genere, all'uso per il quale gli stessi sono destinati;

4. da mancato od intempestivo intervento manutentivo;

5. da interruzione o sospensione di attività;

L'assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione e purchè i danni si siano manifestati e denunciati alla Società entro lo stesso periodo e comunque non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna od altro documento equivalente.

Questa estensione di garanzia è prestata a condizione che l'Assicurato sia in regola con le prescrizioni di legge eventualmente esistenti per l'esercizio dell'attività.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

### **8.3 - Garanzie per officine di manutenzione e riparazione di veicoli, gommisti, autorimesse e simili**

#### **a) Danni ai veicoli**

A parziale deroga dell'art. 3 punto 9 - Esclusioni - la garanzia comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione, lavaggio.

Restano comunque esclusi i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione.

Sono esclusi i danni dovuti da incendio e/o furto nonché quelli verificatisi al di fuori dei locali dell'azienda e delle aree pertinenti.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

#### **b) Responsabilità civile postuma autofficine e gommisti**

A parziale deroga dell'art. 3 punto 11 - Esclusioni - la garanzia comprende i danni subiti e quelli causati dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il fatto o l'omissione siano occorsi durante il periodo di validità dell'assicurazione e che il danno si manifesti entro 60 giorni dalla data di riconsegna del veicolo al cliente, periodo rilevabile da documentazione certa.

Restano comunque esclusi i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

### **8.4 - Danni a condutture ed impianti sotterranei**

A parziale deroga dell'art. 3 punto 4 - Esclusioni - l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

### **8.5 - Malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro di cui all'art. 1 lett. b) - Rischio assicurato - è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL (e/o dalla Magistratura).

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La massima esposizione della Società, indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta, si intende fissata in euro 500.000,00 per anno assicurativo.

La garanzia non vale:

1) per la silicosi; per i casi di contagio da virus HIV;

2) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

3) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.

Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

4) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Fermo in quanto compatibile l'art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - l'Assicurato deve denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

## **8.6 - Limitazione della garanzia ai soli locali dell'Azienda**

La garanzia si intende valere esclusivamente per i rischi derivanti dalla proprietà dei locali e dei relativi impianti fissi che costituiscono l'Azienda assicurata, aventi il valore di ricostruzione a nuovo dichiarato in polizza.

Detto valore deve corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato o della porzione di esso costituente tali locali, escluso il valore dell'area.

Se al momento del sinistro tale valore supera di oltre il 10% quello dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro. Per effetto della presente si intendono valere esclusivamente le Condizioni Aggiuntive di cui all'art. 7.1 art. 7.6 art. 7.8 art. 7.9 art. 7.10 art. 7.15 art. 7.18.

## **8.7 - Responsabilità civile prodotti e spese per ritiro prodotti**

### **A) Responsabilità civile prodotti**

In aggiunta alle Definizioni riportate in polizza, ai fini della presente garanzia, le Parti attribuiscono ai termini sotto riportati il significato qui precisato:

- per **sinistro**: richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione ,avanzata nei confronti dell'Assicurato.
- per **sinistro in serie**: una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatisi in più prodotti e in più anni.
  - a) **Rischio assicurato**: parziale deroga dell'art. 3 punto 11) – Esclusioni - la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, a di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti dell'Azienda dopo la loro consegna a terzi:
    - per morte, per lesioni personali;
    - per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso.

Questa estensione di garanzia è prestata con limite di indennizzo di 100.000,00 euro per uno o più sinistri o per il caso di sinistri in serie e per periodo di assicurazione e comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del presente punto, sino al limite per sinistro e periodo di assicurazione di 30.000,00 euro.

**b) Esclusioni**: non sono assicurate le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore; le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto; i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non derivantegli direttamente dalla legge, dovuti a colpa grave o dolo dell'Assicurato.

**c) Delimitazione temporale**: L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione del contratto, purchè non oltre un anno dalla cessazione dell'assicurazione.

### **B) Spese per ritiro prodotti**

In aggiunta alle Definizioni riportate in polizza, ai fini della presente garanzia, le Parti attribuiscono al termine sottoriportato il significato qui precisato:

- per **sinistro**: richiesta dell'Assicurato del rimborso delle spese necessarie per il ritiro dei prodotti.

**a) Rischio assicurato**: l'assicurazione copre le spese necessarie per il ritiro dei prodotti dell'Assicurato, che siano al momento del ritiro già stati consegnati a terzi ed in quanto il ritiro venga effettuato:

- quando si sia verificato un sinistro indennizzabile a termini della precedente lettera A);
- per evitare un danno a persone o cose indennizzabile a termini della precedente lettera A);
- su ordine delle Autorità in quanto sia stata da questa accertata una mancanza di sicurezza che lo renda pericoloso per le persone.

Questa estensione di garanzia è prestata sino a un risarcimento massimo di 10.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascun periodo di assicurazione.

**b) Esclusioni**: non è assicurato il controvalore del prodotto da ritirare e i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro; la garanzia non opera per azioni di ritiro prodotti conseguenti a violazione di norme di legge, dovuta a colpa grave o dolo dell'Assicurato.

**c) Delimitazione temporale**: la garanzia non opera per danni provocati da prodotti distribuiti prima dell'entrata in vigore della presente copertura.

Le garanzie di cui alle lettere A) - Responsabilità civile prodotti - e B) - Spese per ritiro prodotti

non sono valide per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

## **8.8 - Circolazione carrelli**

La garanzia comprende i danni causati a terzi dalla circolazione di carrelli, così come definiti dal Codice della Strada, nelle aree private in cui si svolge l'attività dell'Assicurato.

Si intendono comprese in garanzia anche le azioni di terzi per danni arrecati dai suddetti carrelli in circolazione su strade di uso pubblico ed aree a queste equiparate, in caso di mancanza, non intenzionale, o insufficienza dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

## **8.9 - Danno biologico - abrogazione franchigia**

La franchigia prevista dal punto b) - 2. dell'art. 1 - "Rischio assicurato", si intende abrogata.

## **→ Art. 9 - Variazione del numero degli addetti**

Premio e condizioni della presente polizza sono convenuti sulla base della dichiarazione dell'Assicurato, riportata nella scheda di polizza, del numero di addetti operativi ed amministrativi nell'attività oggetto dell'assicurazione.

Fermo quanto disposto dagli art. 1 - "Dichiarazioni relative alla circostanze del rischio" e - "Aggravamento del rischio" delle Condizioni Generali di assicurazione, il Contraente si impegna a comunicare alla Società, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, ogni variazione in aumento di tali addetti.

Qualora al momento del sinistro il numero complessivo degli addetti dovesse risultare superiore a quello dichiarato, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, salvo che il numero degli addetti risulti superiore di una unità, se il numero di addetti inizialmente dichiarato era pari o inferiore a quattro; di due unità se il numero di addetti inizialmente dichiarato era oltre quattro.

## **→ Art. 10 - Franchigie, scoperti, limite di risarcimento**

Oltre a quanto indicato in alcune specifiche garanzie, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia o dello scoperto, per singolo sinistro e con l'applicazione del limite di risarcimento per anno assicurativo di seguito indicato.

Art.	Titolo	Franchigia in euro, per ogni sinistro	% scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro	Limite di risarcimento per anno assicurativo (in euro o in percentuale)
1.2	RCO	3.000,00		
7.1	RCT - Fabbricato- danni da acqua	250,00		250.000
7.4	RCT - Lavori presso terzi	250,00		lett. a) (danni da incendio) 250.000,00 lett. b) (danni a cose nell'ambito esecuzione lavori) 100.000,00
7.5	RCT committenza auto	250,00		
7.6	RCT - interruzione o sospensione attività		10% min 1500	100.000,00
7.14	RCT - Inquinamento accidentale		10% min 2.500	150.000,00
7.17	RCT - Acqua piovana		10% min 250	30.000,00
7.18	Causale Incendio			250.000,00
7.20 Lett.b	RCT - Danni a veicoli di Terzi	250,00		
7.20 Lett.c	Operazioni di carico e scarico	150,00		
8.1	RCT - Postuma impiantisti danni a cose		15% min.250	100.000,00
8.2	RCT - Postuma NO legge 46/90 danni a cose		15% min.500	100.000,00
8.3 Lett.a	RCT - Danni ai veicoli		10% min 250,00	5.000 per sinistro e 50.000 per anno
8.3 Lett.b	RCT - Danni ai veicoli garanzia postuma		10% min 500,00	15.000 per sinistro e 50.000,00 per anno per danni a cose
8.4	RCT - Condotture e impianti sotterranei	250,00		50.000
8.5	RCO - malattie professionali	3.000		500.000
8.7.A	RCP - prodotti		10% min.500	100.000
8.7.B	RCP - spese ritiro prodotti	-	10% min.500	10.000
8.8	RCT - circolazione carrelli	250,00		



## SEZIONE F - TUTELA LEGALE

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

<b>Addetto</b>	Sono i titolari, compresi i familiari, i soci che prestino la loro opera nell'Azienda; i prestatori di lavoro, intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale nel rispetto delle Norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Sono comunque esclusi dalla presente definizione: professionisti, subappaltatori e loro dipendenti.
<b>Arbitrato</b>	Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
<b>Attività giudiziale</b>	Attività che viene svolta avanti a un Giudice, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico, per arrivare ad una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio.
<b>Attività stragiudiziale</b>	Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
<b>Contravvenzione</b>	Reato. Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
<b>Danno extracontrattuale</b>	Danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
<b>Danno di natura contrattuale</b>	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti, verbali o scritti.
<b>Insorgenza</b>	Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è: <ul style="list-style-type: none"><li>- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;</li><li>- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;</li><li>- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.</li></ul>
<b>Lavoro parasubordinato</b>	Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (D.Lgs. 276/03).
<b>Massimale</b>	La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo / sinistro.
<b>Sinistro o caso assicurativo</b>	Il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'assicurazione.

<b>Spese di giustizia</b>	Spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
<b>Spese di soccombenza</b>	Spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
<b>Società</b>	ITAS MUTUA.
<b>Transazione</b>	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
<b>Tutela Legale</b>	L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174.
<b>Unico sinistro</b>	Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

La Società provvede alla gestione dei sinistri di tutela legale ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – Decreto Legislativo 209/2005.

### → **Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia nell'ambito dell'attività di impresa dichiarata in polizza.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro; anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- relative al legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante ad Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità, spettanti agli Organismi pubblici;
- di domiciliazione necessarie esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta;
- di giustizia per la registrazione degli atti giudiziari, le spese processuali nel processo penale;
- per il contributo unificato delle spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- Le spese per l'assistenza di un interprete
- Le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento
- L'anticipo della cauzione disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo del massimale indicato in polizza, l'importo dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

### → **Art. 2 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale**

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficio Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare

la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire il mandato. Il foro competente è esclusivamente il luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente/Assicurato.

## → Art. 3 – Insorgenza del caso assicurativo

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto per le controversie di natura contrattuale.
- La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto.
- La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
- Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
- Nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempimento si riferisce a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza.
- Nelle vertenze relative a contratto di lavoro subordinato \ parasubordinato, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. Per l'eventuale individuazione degli Assicurati, nonché la verifica della decorrenza o cessazione del rapporto di lavoro, si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.
- La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.

- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.

In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

## → Art. 4 – Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 2.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione al passivo fallimentare.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali, periti e consulenti tecnici.

## → Art. 5 – Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatorio previsto dal D. Lgs. nr. 28 del 04/03/2010 e successive modifiche, come condizione di procedibilità della stessa.

## → **Art. 6 – Recupero di somme**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o estragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

## → **Art. 7 – Estensione territoriale**

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

### a) **nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale:**

in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre ai Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in quei territori;

### b) **nelle ipotesi di vertenze contrattuali:**

nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera;

### c) **nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative:**

In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

## → **Art. 8 – Esclusioni**

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radioattive;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto nelle condizioni richiamate in polizza;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; ivi compresi i mezzi nautici e aeromobili; fatta eccezione per i mezzi aziendali non targati, utilizzati per il trasporto e lo spostamento delle merci all'interno del perimetro aziendale;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui nell'esercizio della sua attività; salvo quanto previsto dal modulo 2 - difesa civile condizione aggiuntiva "vertenze contrattuali con i clienti" espressamente richiamata in polizza;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- controversie e procedimenti penali riferibili a soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro;
- fatti dolosi dell'Assicurato, salvo quanto previsto all'Art. 10 lett. b);
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda o dei relativi immobili;
- controversie relative a contratti d'appalto fornitura e posa in opera di materiali;
- controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- le consulenze legali;
- le spese per la proposizione di atti di querela;
- le controversie con la società ITAS MUTUA;
- le controversie e i procedimenti quando il Contraente sia un'azienda edile;
- le controversie tra Assicurati diversi dal Contraente.

## NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE

### → **Art. 9 – Assicurati e Massimale**

**PERSONE ASSICURATE:** oltre che a favore del Contraente, le garanzie di cui alle Norme che regolano le coperture, operano a favore di:

- **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il Titolare, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell'attività gli stagisti e gli interinali;
- **Per le Società di Persone:** i Soci, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari e affini del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, svolta per conto della Società Contraente; gli stagisti e gli interinali;
- **Per le Società di Capitali:** il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, svolta per conto della Società Contraente; gli stagisti e gli interinali; nonché le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte (esempio: Responsabile Servizio Prevenzione, Membri del Consiglio di Vigilanza come previsto dal D.Lgs. 231/2001)
- **Per le Società Cooperative:** i Soci con qualifica di dipendente.

### **MASSIMALE**

Per caso assicurativo senza limite annuo: euro 10.000,00; euro 20.000,00; euro 35.000,00; euro 60.000,00, da indicare nel frontespizio di polizza.

### → **Art. 10 – Modulo 1 DIFESA PENALE**

Con riferimento all'Articolo 1 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione** originato da atti commessi o attribuiti. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, in caso di oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso**, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito all'Articolo 18 - "ESCLUSIONI", i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
- Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nel limite della somma di euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio.
- Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;
- c) debba presentare Opposizione avanti al Giudice** competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Si precisa che la suddetta garanzia non opera per violazioni di nome in materia fiscale/tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro 1.000,00. Si precisa che la garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti, dei seguenti Decreti ed eventuali e successive modifiche:
- **D.Lgs 81/2008** e s.m.i.: (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - **D.Lgs 758/94** e s.m.i.: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro";
  - **D.Lgs 494/96** e s.m.i.: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
  - **D.Lgs 22/97** e s.m.i.: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

- **D.Lgs 193/2007**: in tema di controlli sulla sicurezza alimentare;
- **D.Lgs 196/03** e s.m.i.: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- **D.Lgs 231/01** e s.m.i.: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- **D.Lgs 152/2006** (Codice Ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale.

d) In deroga all'Art. 3, **la garanzia per i procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzionali si intende operante retroattivamente** per fatti posti in essere **1 anno antecedente** alla data di effetto del contratto, purché l'Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza. La presente condizione non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione. Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza sia stata operante a favore delle Persone Assicurate un'altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda la prestazione di garanzia.

## → Art. 11 – Modulo 2 DIFESA CIVILE

(La seguente garanzia è operante solamente se richiamata nel frontespizio di polizza e se per la stessa sia stato corrisposto il relativo premio).

Con riferimento all'Articolo 1 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:

- a) **subisca danni extracontrattuali** dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) debba **sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale** nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte.  
Si comprendono:
- vertenze relative a contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi commissionati e/o ricevuti, **sempreché il valore in lite sia superiore ad euro 500,00;**
  - controversie, incluse quelle relative alla locazione/proprietà o ad altri diritti reali riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività;
  - controversie relative a contratti individuali di lavoro, riferite a dipendenti iscritti nel libro unico del Lavoro, collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
  - controversie nei confronti di Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- c) debba presentare **ricorso avverso la sanzione amministrativa** comminata dall'Autorità preposta per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal **D. Lgs. 472/97** ed eventuali e successive modifiche. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso o accertamento di colpa lieve degli Assicurati. A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 3 il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della Competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativo o penale.

Tutte le garanzie si intendono prestate oltre che per l'immobile indicato nel frontespizio di polizza anche per gli altri immobili identificati come sedi secondarie, nei quali viene svolta l'attività d'impresa e per i quali sia stato corrisposto il relativo sovrappremio.

## → Art. 12 – Modulo 3 VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI

(La seguente garanzia è operante solamente se richiamata nel frontespizio di polizza contestualmente alle garanzie MODULO 1 DIFESA PENALE – e MODULO 2 DIFESA CIVILE e se siano stati corrisposti i relativi premi).

La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino o in un Paese dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

La Società accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, provvederà alla gestione del sinistro, purché sussistano oggettive possibilità di recupero del credito.

La suddetta garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati con il limite di:

OPZIONE A Nr. 2	denunce giudiziali per anno <b>VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI</b>
OPZIONE B Nr. 4	denunce giudiziali per anno <b>VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI</b>

## **CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA**

### **ESTRATTO DELLO STATUTO**

#### **→ Art. 1 - Costituzione e Sede**

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G. ».

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

#### **→ Art. 3 - Contribuzioni**

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

#### **→ Art. 8 - Vincolo sociale**

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

#### **→ Art. 23 - Rappresentanza**

La rappresentanza legale dell'ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci-Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.



**ITAS MUTUA**

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297  
gruppooitas.it - segreteria.dirgen@gruppooitas.it

P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008



Oscar di Bilancio  
Imprese di Assicurazione  
Quotate e Non Quotate

VINCITORE  
2013